



FAILP CISAL

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici

Il primo sindacato autonomo in Poste Italiane.



F.A.I.L.P. NEWS

LE NOVITA' 2017

E' OPERATIVA LA DISPOSIZIONE CHE RICONOSCE LA COSIDDETTA "BUSTA PESANTE" DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA OVUNQUE FISCALMENTE DOMICILIATI, AI LAVORATORI DIPENDENTI.

Con il decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" è stata corretta la precedente disposizione normativa (D.L. 189/2016), risolvendo il problema della limitazione relativa al riconoscimento della "busta pesante", cioè l'esenzione fiscale.

Ecco il testo della nuova norma contenuta nell'art. 11 comma 1 b) - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari - del D.L. 9 febbraio 2017:

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

Il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 33 del 09.02.2017).

Pertanto i datori di lavoro, anche non domiciliati fiscalmente nei Comuni del cratere del sisma, applicheranno la nuova norma (compreso Poste italiane).

La norma non prevede il rimborso delle somme già versate (*l'Irpef versata non potrà essere assoggettata a conguaglio*), poiché non opera la retroattività, ma consente il riconoscimento della "BUSTA PESANTE" fino al 30 novembre 2017.